



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 13 / 2023

DEL 24/01/2023

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSONALE DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2022-2024" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Premesso che in data 16.12.2022 sono stati emessi dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto n. 982 relativo alla convocazione per il giorno domenica 12 Febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e per il giorno lunedì 13 Febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15, dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia ed il Decreto n. 983 relativo all'assegnazione dei seggi di Consigliere Regionale alle singole circoscrizioni;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, nonché le norme per la disciplina della propaganda elettorale e le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge 19.3.1993 n. 68 e dall'art. 1, comma 399 e 400 della Legge di Stabilità 2014 in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni con più di cinque dipendenti può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di n. 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale di n. 60 ore mensili. Ciò limitatamente al periodo compreso tra il giorno 19/01/2022 ed il giorno 18/02/2023.

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale per le esigenze connesse all'organizzazione tecnica ed all'attuazione della consultazione elettorale indicate in premessa, autorizzando il personale comunale addetto al Servizio elettorale, o comunque assegnato quale supporto provvisorio al Servizio stesso, impegnato nell'esecuzione delle complesse procedure elettorali, così come risultante dagli elenchi allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale

Dato atto che gli oneri di spesa per le Elezioni in oggetto sono a carico dello Stato che provvederà a rimborsare le spese sostenute (nel rispetto del limite massimo consentito e rimborsabile);

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 9 del 01/06/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30.12.2022 ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2023 (art. 163 del d.lgs. 267/2000)", immediatamente eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2022;

EVIDENZIATO, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che trattasi di una spesa necessaria per il funzionamento degli Uffici e dell'Ente e non è sottoposta quindi all'obbligo dei dodicesimi ex art. 163 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

.1) di autorizzare il personale di cui agli allegati elenchi nominativi (parte integrante e sostanziale del presente atto), addetti al funzionamento del Servizio Elettorale Comunale – anche con funzioni di supporto provvisorio nell'ambito dell'organizzazione tecnica delle Elezioni – ad effettuare lavoro straordinario per tutto il periodo previsto dalla vigente normativa, nei limiti previsti dall'art. 15 della L. n. 68/1993 modificati dalla legge di stabilità 2014 ed esplicitati in premessa;

2) di dare atto che la liquidazione e corresponsione dei compensi dovuti al personale medesimo, sulla base delle ore straordinarie effettivamente rese e secondo le tariffe di cui alla categoria e posizione economica assegnata, come previsto dalla vigente normativa contrattuale, avverrà con propri provvedimenti, anche a cadenza mensile;

3) di registrare l'impegno contabile presunto derivante, imputando la stessa sul bilancio 2023 , esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025 come segue:

- 10101071025 per €. 11.533,22
- 10101071030 per €. 2.744,91
- 10201071010 per €. 980,32

- di accertare in entrata la somma di €. 15.258,45 al capitolo 3050851 del bilancio quale rimborso che sarà assegnato dalla Prefettura.

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 24/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

